

TRIBUNALE DI MILANO



D+S

11/27

Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 30882-10 R.G.N.R.

n. 3420-10 R.G.G.I.P.

*Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano*

Il giudice Dr. Simone Luerti ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento contro:

ADDESSO Vittorio nato il 4.2.1967 a Bologna (BO), domiciliato presso la Questura di Milano –
Il zona Polizia di Frontiera per la Lombardia – Aeroporto di Linate, presente-
- Difeso di fiducia dall'avv. Adriano BAZZONI del foro di Milano con studio in Corso di
Porta Vittoria n. 18, assente
- Sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'avv. Maria Antonietta MARINO, presente

Imputato

artt. 609 bis, 609 ter co. 1, 61 n. 9 c.p. per avere costretto [redacted] Joy, abusando della sua condizione di persona sottoposta a limitazione della libertà personale, a subire atti sessuali e più precisamente mentre la parte lesa si trovava sdraiata nella sua camera, all'interno del C.I.E. di Milano presso il quale si trovava ristretta, entrava nella stanza e si sdraiava sopra la donna iniziando a toccarle il seno.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri inerenti le sue funzioni di Ispettore di PS in servizio presso il Centro.

In Milano, nei primi giorni di agosto, anteriori e prossimi al 13 agosto 2009".

la parte civile:

[redacted] Joy nata il [redacted] in Nigeria, domiciliata ex lege presso lo studio del difensore avv. Eugenio Losco in Milano viale Premuda n. 23, presente
Difesa di fiducia dall'avv. Eugenio LOSCO del foro di Milano con studio in Milano viale Premuda n. 23, presente

Conclusioni delle parti:

Il PM chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste con trasmissione degli atti alla Procura per il delitto di calunnia a carico della [redacted].

Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con richiesta di condanna, di risarcimento e nota spese.

L'avv. MARINO, per l'imputato ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

16

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Con atto datato 11.2.2010 e depositato in Procura in data 12.2.2010 la [REDACTED] sporgeva denuncia querela a carico di Vittorio ADDESSO per i fatti già riferiti in data 27.8.2009 nel processo che la riguardava e cioè perché l'Ispettore *"mi è saltato addosso e mi ha toccato nel tentativo di violentarmi"*.

Alla denuncia querela venivano allegate le trascrizioni dei verbali di udienza 27.8.2009 nel proc. n. 9738/09 RG Trib e una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di giustizia, redatta dal difensore dell'imputata (qui persona offesa), proprio in relazione alla denuncia depositata contestualmente.

Infatti, solo in data 5.3.2010 veniva iscritto per la prima volta un procedimento a carico di ignoti per art. 609 bis c.p. (n. 11027/10 RGNR mod. 44), che veniva passato al Dipartimento competente e in data 31.3.2010 veniva iscritto a mod. 21 contro Vittorio ADDESSO prendendo il n. n. 30882-10 R.G.N.R..

La [REDACTED] di fatto non veniva espulsa, ma otteneva solo successivamente in data 11.6.2010 dalla Questura di Modena, con parere favorevole dell'AG di [REDACTED] per un altro procedimento in cui figura persona offesa, il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18 TU Immigraz..

Così ricostruita la corretta sequenza della genesi del procedimento, è possibile compiere un significativo passo indietro per andare alla prima emersione dei fatti in sede processuale e quindi esporre gli stessi secondo gli accertamenti che si sono susseguiti fino al processo odierno.

Giova premettere, a titolo informativo e per completezza di cognizione, che in data 13 agosto 2009 presso il citato C.I.E. di via Corelli in Milano si verificavano delle manifestazioni di protesta degli ospiti stranieri ivi trattenuti in attesa di espulsione, che degeneravano in atti di violenza alle cose ed alle persone; da tali fatti, scaturivano degli arresti in flagranza di reato ed il già citato processo per direttissima a carico di alcuni manifestanti, accusati dei delitti di incendio, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tra questi e con un ruolo di primaria importanza anche la [REDACTED] già segnalata nei giorni precedenti dalla annotazione di servizio 8 agosto 2009 redatta (non da ADDESSO, ma) dall'Isp. TAVELLI, che metteva a fuoco proprio le ospiti nigeriane, capeggiate dalla [REDACTED] che si distingueva per comportamenti particolarmente violenti e scomposti.

In quel processo, nel corso del suo interrogatorio nella citata udienza del 27/8/2009, l'imputata [REDACTED] Joy, alle primissime battute di risposta alle domande del proprio difensore, dichiarava improvvisamente che una settimana prima del 13 agosto l'Ispettore della polizia aveva cercato di avere il suo numero cellulare perché voleva stuprarla (sic!) e poi comunque *"per fare l'amore fuori"*, una volta uscita dal C.I.E.. Successivamente, dopo avere iniziato a raccontare dei tumulti del 13 agosto, l'imputata dichiarava senza l'ausilio dell'interprete e con il proprio italiano, che – per maggiore efficacia descrittiva – merita di essere riportato letteralmente: *"una sera verso mezzanotte io ho portato mio letto, l'ho portato fuori per preso un po' d'aria, c'è tante mie amiche, anche c'è altra gente di là. Quando io già dormivo io ho visto qualcuno aprire la porta e venire sopra di me."*

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

lo ho cominciato a gridare, quando io vedere questo Ispettore io già chiedo a lui cosa ha bisogno da me e lui detto no, lui sta scherzando, capito? lo ho detto: però così non si fa, non posso dove dormo io tu vieni sopra di me e tu mi toccare così, io non piace così”.

L'imputata precisava che l'Ispettore a cui faceva riferimento era indubbiamente Vittorio ADDESSO ed aggiungeva che, oltre a tante sue amiche, al momento del fatto era presente anche un uomo di nome Massimo, che identificava esattamente in Massimo CHIODINI, responsabile del centro; costui avrebbe inoltre chiesto all'Ispettore il perché di quel gesto e questi gli avrebbe risposto che stava solo scherzando.

Nella stessa udienza, anche la co-imputata [REDACTED] Helen in un modo un po' disordinato confermava di avere comunque ben visto l'Ispettore mettersi nel letto della persona offesa e sdraiarsi sopra il corpo di lei, iniziando a toccarla; la scena sarebbe stata vista anche da un uomo della Croce Rossa, identificato in tale Massimo; questi avrebbe anche aiutato la donna a tirar via l'Ispettore da sopra il corpo della [REDACTED] Joy.

Nel medesimo processo, veniva sentito anche come testimone dei fatti del 13 agosto 2009 lo stesso Massimo CHIODINI, appartenente alla Croce Rossa e responsabile del centro di via Corelli proprio dal 1 luglio 2009. Interrogato anche sui fatti asseritamente subiti dalla [REDACTED] Joy ed ai quali egli avrebbe assistito, il teste negava decisamente di avere mai assistito a molestie o anche solo gesti sconvenienti da parte dell'Ispettore ADDESSO così come da parte di chiunque altro, precisando che un tale comportamento avrebbe costituito “un autogol inimmaginabile”. Del pari, non aveva mai ricevuto in quel frangente racconti o denunce da parte di chicchessia. Rispondendo alle domande del difensore, il teste precisava ulteriormente il significato delle parole usate, spiegando che ovviamente in quel contesto di permanente convivenza tra operatori sociali, poliziotti e ospiti clandestini in attesa di espulsione gesti di quel tipo potevano facilmente degenerare e creare evidenti difficoltà. Inoltre, sollecitato dal difensore, il teste spiegava che non era nemmeno possibile, né consentito che gli uomini accendessero ai reparti femminili senza l'accompagnamento di operatrici donne, proprio per evitare ogni equivoco.

Sebbene il processo avesse ad oggetto altri fatti, il giudice monocratico non poteva non valutare tali dichiarazioni, anche ai fini del giudizio di attendibilità sia del teste ADDESSO, sia delle imputate [REDACTED] Joy e [REDACTED] Helen.

Nella motivazione della sentenza 13/10/2009 il giudice dava atto che le gravi affermazioni della [REDACTED] erano rimaste prive di riscontro, nonostante le conferme dell'amica coimputata. Il giudice rilevava, infatti, che tali dichiarazioni erano state rese successivamente alla deposizione del teste ADDESSO, che aveva deposto all'udienza del 25/8/2009 ed aveva riconosciuto le due donne tra le responsabili degli episodi di resistenza e danneggiamento per i quali erano state trattate in arresto. In ogni caso, disponeva correttamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per le doverose verifiche del caso.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

In realtà, abbiamo già appreso in premessa che un procedimento penale per questi fatti sarebbe stato aperto soltanto a seguito della denuncia querela sporta dalla persona offesa nel mese di febbraio 2010.

Nel corso del procedimento finalmente avviato, in data 8 giugno 2010, la persona offesa veniva esaminata in sede di incidente probatorio e dichiarava quanto di seguito si riporta sinteticamente.

“ Sono arrivata al CPT di Milano il 29 giugno 2009. Quando mi ha chiesto il numero di telefono, perché volevo diventare il mio fidanzato una volta uscita dal centro, eravamo in luglio. Una sera in luglio verso le cinque del pomeriggio dopo avere fatto la doccia sono andata nella mia stanza e indossando solo un asciugamano ho iniziato a mettermi la creta. L'Ispettore era fuori dalla finestra della mia stanza sita al piano terra e mi stava guardando; mi chiese anche in quell'occasione il mio numero di telefono. Anche la mia amica Elena era con me nella stanza e gli disse che avrebbe potuto avere il mio numero solo se mi avesse lasciato uscì.

Il 2 o il 3 agosto, poiché faceva molto caldo portai il mio materasso nel corridoio per prendere un po' d'aria e poi lo riportai in camera. Verso mezzanotte ho sentito qualcuno aprire la porta della camera. Ero sul letto sdraiata quando ho visto l'Ispettore e lui è venuto a dormire sopra di me, nel senso che si è sdraiato sopra di me e ha iniziato a toccarmi il seno. Io ho iniziato a gridare. E' arrivata la mia amica Elena ed anche un uomo di nome Massimo che lavora per la Croce Rossa. Preciso che il fatto che ho raccontato è avvenuto nel cortile dove di giorno giochiamo. Elena ha preso l'Ispettore per le gambe per tirarlo via da me e lui le ha detto che stava solo scherzando. La stessa cosa ha detto anche Massimo il quale gli ha chiesto arrabbiato che cosa stesse facendo con me. Fino all'una di notte era consentito stare all'aperto quindi alcuni di noi avevano portato il materasso all'esterno. Quella sera c'erano altri materassi ma nessuna persona e il cortile non era tanto illuminato. Massimo è arrivato dopo Elena, quando l'Ispettore si era già alzato ed ha assistito alla scena in cui Elena stava cercando di far alzare l'Ispettore dal mio corpo”.

Sempre in un incidente probatorio, immediatamente dopo l'esame della teste [REDACTED] Joy, veniva sentita la teste di riscontro [REDACTED] Helen, la quale dichiarava quanto si riporta di seguito sempre sinteticamente.

La teste ha confermato il tema delle richieste del numero di telefono e delle proposte di diventare fidanzati che l'Ispettore avrebbe rivolto alla persona offesa. Quanto ai fatti della notte incriminata, la teste riferiva che Joy intorno a mezzanotte stava riposando su un materasso nel cortile mentre lei stava dormendo a fianco. Ad un certo punto “io ho visto Massimo che lavora per la Croce Rossa e l'Ispettore che sono venuti a chiacchierare con lei. Massimo si è fermato sulla porta e non ha detto nulla, mentre l'Ispettore ha dormito sul corpo di Joy, nel senso che si è sdraiato sopra di lei. Quando Joy si è messa ad urlare io mi sono alzata. Anche l'Ispettore ADDESSO si è alzato da solo dal corpo di Joy e ha detto che stava scherzando.

A domanda del pubblico ministero la teste precisava di avere preso per le gambe l'Ispettore per tirarlo via dal corpo dell'amica; mentre la domanda del difensore della persona offesa rispondeva che nel cortile erano presenti una o più donne bianche che dormivano sui materassi. A domanda

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

della difesa dell'indagato, invece, rispondeva che mentre l'Ispettore si sdraiava su Joy, Massimo restava immobile sulla porta.

Le dichiarazioni della persona offesa sono state respinte con fermezza dall'imputato, il quale ha deciso di rendere la propria versione dei fatti e di contestualizzare gli accadimenti narrati dalla [REDACTED] con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza odierna, che di seguito si riportano testualmente:

"Ho lavorato per 9 anni nel centro di via Corelli, nel modo continuativo dall'anno 2000; nella primavera del 2009 c'era molta tensione al centro in vista dell'entrata in vigore del decreto sicurezza 2009 che poteva implicare intrattenimento più lungo e forse con effetto retroattivo. A causa di questa tensione, che si cercava di tenere sottocontrollo, erano stati anche aumentati gli organici della Polizia al centro, la vigilanza veniva intensificata ovviamente nelle ore notturne. Quell'anno sono stato in ferie dal 1° luglio al 1 agosto e quindi non ho avuto il tempo materiale di incontrare o comunque conoscere la signora [REDACTED]

Al rientro il mio primo servizio è stata la sera del 2 agosto e sono stato informato dalla situazione del centro, che non era sostanzialmente cambiata, anzi era più tesa. Venni a conoscenza che, contrariamente al solito, vi erano stati problemi nel settore femminile e quindi fui allertato anche rispetto delle presenze femminili e, in particolare modo, con le donne di origine africana. Ci furono subito problemi perché qualcuno ruppe una porta in ferro ed era un comportamento inconsueto per le ospiti femminili.

Manifestazioni di protesta e dissenso si verificarono anche il 7 agosto, l'8 agosto i disordini aumentarono. Altre proteste proseguirono tra il 9 e il 10 agosto. La tensione cresceva fino al punto di temere un'autentica rivolta del centro. Il tutto sfociò nella nota rivolta del 13 agosto da cui è nato il processo a carico di alcune ospiti del centro e scaturita dalle prime notifiche delle proroghe del trattamento. In questo contesto non c'era nessun interesse della polizia di aumentare la tensione con delle turbative e l'atteggiamento di fondo fu molto tollerante; nello stesso tempo era chiaro che le regole dovevano essere rispettate.

Mi dichiaro estraneo rispetto ai fatti che mi sono contestati, credo che la ragione della denuncia risieda nella strumentalizzazione di una situazione per contestare l'operato e l'attendibilità della Polizia che aveva proceduto agli arresti e godere, al contrario, di un permesso di soggiorno per ragioni di giustizia come infatti è avvenuto.

Al contrario per quanto mi consta, la [REDACTED] non era nelle condizioni di avere un permesso di soggiorno e sarebbe stata verosimilmente espulsa."

Anche se molte perplessità si addensano intorno alle dichiarazioni della persona offesa, per la corretta valutazione della prova a carico dell'imputato si reputa comunque necessario partire dal presupposto che la [REDACTED] Joy ha accusato l'Ispettore ADDESSO di una molestia sessuale nei suoi confronti, costituita in particolare dall'essersi proditoriamente sdraiato su di lei con tutto il

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

corpo, mentre si trovava su un materasso per dormire, e di averle contemporaneamente toccato il seno, come epilogo di avances sessuali iniziate nelle settimane precedenti.

È quasi superfluo ricordare che le dichiarazioni della persona offesa nei delitti di abuso sessuale possono costituire da sole prova sufficiente per l'affermazione della responsabilità penale dell'agente, ma che ciò può avvenire soltanto dopo avere doverosamente e rigorosamente vagliato l'attendibilità della persona offesa stessa (Cass. III del 05/10/2006 CED 235578), quanto meno sotto il profilo intrinseco, anche se certamente altri elementi oggettivi, se presenti, devono essere attentamente esaminati (Cass. IV del 21/06/2005 CED 232018).

Ricorda, infatti, in modo costante la SC che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. I n. 29372 del 24/06/2010 CED 248016).

Prendendo pertanto logicamente le mosse dall'*esame dell'attendibilità soggettiva della persona offesa*, non può essere trascurato il fatto che la [REDACTED] non tanto era una cittadina extracomunitaria ristretta al C.I.E. in attesa di espulsione, quanto soprattutto era una persona tratta in arresto dallo stesso Ispettore ADDESSO in occasione delle manifestazioni violente di protesta del 13 agosto 2009, che hanno generato un processo a carico, tra gli altri, della [REDACTED] e della [REDACTED], nel quale l'odierno imputato ha deposto come testimone dell'accusa nel corso di un'udienza che ha preceduto di qualche giorno l'interrogatorio delle due imputate, durante il quale sono emerse per la prima volta le accuse a carico dell'Ispettore. Già il fatto che dichiarazioni di tale gravità siano emerse per la prima volta in sede dibattimentale appare singolare, quando la stessa persona offesa aveva avuto svariate opportunità di denunciare l'Ispettore nell'immediatezza dei fatti o nei giorni successivi al Centro, colloquiando con gli operatori sociali sempre presenti, o ancora dopo l'arresto nei contatti necessariamente avuti con il proprio difensore.

Successivamente, in data 12 febbraio 2010 ed in concomitanza con la scarcerazione e la prevedibile espulsione, la persona offesa sporgeva la citata denuncia querela, evidentemente e quasi dichiaratamente correlata all'interesse di non subire il provvedimento di espulsione.

La persona offesa, quindi, è portatrice di un intenso interesse proprio che addirittura precede il fatto di essere oggettivamente e processualmente contro interessata nel procedimento a carico dell'odierno imputato in quanto parte civile costituita; ciò non vuol dire ancora, ovviamente, che l'imputata menta, ma sicuramente la circostanza impone un vaglio ancora più rigoroso delle sue dichiarazioni.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Nello stesso ambito di verifica dell'attendibilità soggettiva, occorre procedere all'*analisi del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa*, in cui si devono rilevare le numerose incongruenze già sottolineate, anche graficamente, nella parte che precede.

Esaminando le dichiarazioni della [REDACTED] e della sua amica come teste riscontro, risulta impossibile capire se il fatto sia avvenuto nella camera della donna dopo essere rientrata dal cortile ovvero nello stesso cortile antistante le camere da letto. Del pari, non si riesce a sciogliere il nodo della presenza di altre donne, talvolta affermata ed altre negata. Ugualmente, la posizione ed il ruolo di Massimo CHIODINI non sono mai descritti in modo conforme.

Inoltre, non ha trovato conferma la dichiarazione secondo la quale l'Ispettore ADDESSO avrebbe insistentemente chiesto il numero di cellulare della [REDACTED] nelle settimane precedenti e comunque "nel mese di luglio" (v. incidente probatorio), in una versione perché "voleva stuprarla" (letterale) e in un'altra versione perché voleva "fidanzarsi" con lei una volta lasciato il Centro. L'Ispettore ha affermato e dimostrato *per tabulas* che nell'intero mese di luglio 2009 era stato in ferie e che aveva ripreso servizio solo il 2 agosto, mentre la denunciante aveva fatto ingresso al C.I.E solo in data 29 giugno 2009.

Nemmeno la logica soccorre a sostenere la verosimiglianza delle dichiarazioni della persona offesa; anche volendo credere alla donna, si dovrebbe ipotizzare l'assurda situazione di un Ispettore di Polizia che, proprio mentre ogni giorno di più montano la tensione, la protesta ed il risentimento degli extracomunitari trattenuti al centro di via Corelli, prende l'iniziativa di compiere un abuso sessuale in modo tutto sommato insulso e plateale, alla presenza del responsabile del centro e di un'altra ospite, nonché – forse – di altre donne straniere.

Ma poiché l'esperienza anche processuale dimostra che spesso la realtà è molto più complessa di quanto si possa immaginare secondo logiche comuni, occorre procedere all'ultimo stadio di verifica dell'attendibilità della persona offesa, costituito dall'*esame degli elementi di riscontro* da questa descritti. Come anticipato, ciò si rende necessario, sia perché la verifica soggettiva ha dato esito francamente negativo, sia perché degli elementi dichiarativi di riscontro da verificare ci sono e non possono essere trascurati in nessun senso.

Ci si riferisce, in particolare, alla presenza di tre categorie di testi oculari: le altre donne trattenute al C.I.E., il responsabile del Centro CHIODINI ed infine l'amica [REDACTED] Helen.

Delle "molte amiche" della [REDACTED] non vi è traccia: nessuna di loro è stata indicata nell'immediatezza dei fatti, né nel processo a carico della [REDACTED], né infine nell'incidente probatorio; nessuna amica di razza bianca né alcuna nigeriana, ad eccezione della [REDACTED] è mai stata citata o almeno genericamente indicata, anche se evidentemente l'identità delle ospiti presenti al Centro sarebbe stata perfettamente ricostruibile grazie ai registri delle presenze. Né risulta che le stesse amiche o comunque ospiti presenti abbiano protestato o fatto esposti contro l'episodio di abuso sessuale al quale dovrebbero avere assistito. La cosa appare ancora più singolare, ove si osservi che i giorni in cui si collocherebbe il fatto erano caratterizzati da forte malcontento e aperta protesta.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Quanto al responsabile del Centro Massimo CHIODINI si sono già citate la sua posizione francamente negativa sul punto (che da sola basterebbe per tacitare ogni dubbio) e la spiegazione della quasi impossibilità che due uomini fossero presenti di notte nel reparto femminile, oltre alla sottolineatura dell'assurdità del fatto in un contesto conflittuale di aspra tensione. In questa sede è appena il caso di rimarcare che il CHIODINI non è un appartenente alla Polizia, ma alla Croce Rossa, egli si trova quindi in una posizione soggettiva e istituzionale assai diversa da quella dell'Ispettore ADDESSO, con il quale non condivide una appartenenza di corpo; mentre all'interno del Centro ha una funzione sociale di tutela decisamente diversa dalla funzione di ordine e sicurezza svolta dalla Polizia.

Non si può nemmeno affermare che il CHIODINI fosse complice o connivente con l'ADDESSO, atteso che le stesse due dichiaranti riferiscono che egli si sarebbe adoperato per distogliere l'imputato dal corpo della persona offesa ed avrebbe chiesto spiegazioni del gesto.

Nonostante tutto ciò, non risulta nemmeno che egli abbia fatto rapporto o quanto meno abbia chiesto (magari discretamente o riservatamente) l'allontanamento prudenziale dell'Ispettore dalle funzioni nel C.I.E. (come sarebbe stato assai saggio fare). Sappiano infatti per certo che pochi giorni dopo, nel corso dei tumulti del 13 agosto, l'Ispettore era ancora presente e procedeva agli arresti in flagranza.

Con ciò si intende replicare anche alle apodittiche affermazioni difensive, secondo le quali anche il CHIODINI avrebbe avuto un interesse personale a "coprire" il fatto per la pace del Centro e la tutela della propria posizione di responsabile. Niente di più incompatibile anche con un interesse proprio (affermato gratuitamente e astrattamente dalla difesa) che lasciare impunito o comunque privo di rimedi e conseguenze un fatto di tale potenzialità esplosiva all'interno del Centro.

Infine, anche l'amica [REDACTED] non costituisce autentico elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

Innanzitutto, la teste condivide con la [REDACTED] amicizia, nazionalità e medesima sorte processuale, ma soprattutto – come abbiamo visto – si contraddice con se stessa nelle dichiarazioni rese in dibattimento e in quelle in incidente probatorio e con la [REDACTED] nelle diverse dichiarazioni soprattutto in incidente probatorio. Non si può non rimarcare come un fatto tutto sommato semplice ed avvenuto in un contesto circoscritto e ben identificato sia descritto in modi significativamente diversi quanto a luogo del fatto, presenza di testimoni ed intervento del CHIODINI.

In conclusione, al termine di un'analisi necessariamente e doverosamente dettagliata per un fatto così grave e delicato nello stesso tempo, è possibile formulare in termini di certezza che il fatto non sussiste.

La disamina degli elementi di prova sopra ripercorsa dimostra in modo che si ritiene insuperabile l'inattendibilità delle dichiarazioni delle due donne, con un giudizio così intenso che consente di

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

affermare proprio l'insussistenza del fatto piuttosto che il difetto di prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Non si ritiene di trasmettere gli atti per calunnia con questo provvedimento, in considerazione dei poteri di iniziativa penale del PM che in questa udienza ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visti gli articoli 438 e 530 I comma c.p.p.

ASSOLVE

ADDESSO Vittorio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

MANDA

alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, li 2 febbraio 2011

Il giudice
Dr. Simone Lueri



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi RAIA

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 11 FEB. 2011



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi RAIA